SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117 DEL 3 LUGLIO 2017

L'anno 2018 nel giorno d	lel mese di, in Ravenna presso l'ufficio Politiche per	
l'Immigrazione e Cooperazione decentrata		
la dott.ssa	nata a	
il	, in qualità di Dirigente del servizio Politiche per	
	centrata del Comune di Ravenna in esecuzione della determinazione	
dirigenziale ndel;		
il/la Sig./Sig.ra	nato/a a	
il, in qualità di lega	le rappresentante dell'Associazione	
	con sede legale in	
	elle associazioni di volontariato/ promozione sociale con DD ndel	

STIPULANO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto:

- L'assistenza al coordinamento culturale e organizzativo della manifestazione e alla programmazione degli eventi;
- Il supporto alle attività di promozione e comunicazione;
- La segreteria organizzativa;
- La realizzazione del video-documento.

ART. 2 – DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'attività inizierà il 5 maggio 2018 o comunque dalla data di effettivo affidamento delle attività e terminerà il 4 agosto 2018.

ART 3. - RIMBORSO PER L'ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1

E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività autorizzate e realizzate entro l'importo massimo di € 38.000,00.

Il Comune provvederà a liquidare la spesa entro 30 giorni dalla presentazione delle relative note e previa presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

ART. 4 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione si impegna ad assicurare, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato/promozione prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa di cui all'art. 18 citato, costituisce elemento essenziale della convenzione, e gli onere relativi sono ricompresi nel rimborso stabilito.

ART. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE

L'associazione assume, in proprio, ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, che dovessero verificarsi in dipendenza del servizio. Sono a carico dell'Associazione:

- 1) L'adozione, nella prestazione del servizio, di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi; ogni e più ampia responsabilità, al riguardo, ricadrà, pertanto, sull'Associazione, restandone del tutto esonerata L'Amministrazione Comunale;
- 2) Il risarcimento di eventuali danni arrecati, a persone e cose, causati da eventi connessi al servizio richiesto.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Entro la data di stipula della presente convenzione, l'associazione deve presentare copia:

- dello STATUTO;
- dell'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato / promozione sociale;
- della copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D. Lgs. 117/2017;
- dichiarazione attestante il permanere dell'Associazione entro i requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e a tal fine, potrà in qualsiasi momento verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. Nel caso di accertate violazioni di quanto previsto nel presente atto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la clausola espressa di cui all'art. 9.

Tutte le inadempienze dovranno essere contestate all'Associazione dall'amministrazione comunale con nota da inviare a mezzo Pec, entro 5 giorni lavorativi dall'infrazione, con specificazione del tipo di inadempienza contestata ovvero di altra particolarità.

All'associazione è concesso un termine di 7 giorni per contro-dedurre. Ove le giustificazioni non siano pervenute nel suddetto termine di 7 giorni, e se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata da cause di forza maggiore, sarà applicata la clausola suddetta.

Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell'amministrazione o dei locali sede del Festival o di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'Associazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla predetta il risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti a terzi.

ART. 8 – DIVIETO DI SUB-APPALTO E DICESSIONE DEL CONTRATTO/CONVENZIONE

E' fatto divieto di sub-appalto e di cessione della convenzione.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'amministrazione ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante pec senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi, con riserva del risarcimento dei danni:

- 1) accertato subappalto;
- 2) cessione della convenzione;
- 3) grava e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali;
- 4) decadenza dell'associazione dal Registro delle Associazioni di Volontariato/ Promozione sociale.

Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà affidare il servizio ad altra Associazione che segue nell'ordine in graduatoria.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il foro competente è quello di Ravenna.

Timbro e firma La Dirigente

del Legale Rappresentante